

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di *"Aumento di capacità dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani provenienti da giardini e parchi"* in loc. Crespellano, nel Comune di Valsamoggia (BO) proposto dall'Az. Agr. Gherardi Bruna, poiché l'ampliamento in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 1.C., 2.C. e 3.C del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

- 1) Dovrà essere acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica dal Comune di Valsamoggia in merito alla vasca di laminazione, da realizzarsi in via Bargellina 4/a, su terreno identificato catastalmente al foglio 36 mappale 358, che ricade in ambito soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, essendo all'interno della fascia di tutela del Rio delle Meraviglie;

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

- 2) L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i prevede :

- la capacità ricettiva totale dell'impianto pari a 25.000 t/anno (rifiuti+legno vergine);
- la capacità di stoccaggio istantanea complessiva (rifiuti +legno vergine), pari a 2.154 tonnellate;

- 3) l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è valida per dieci anni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo;

- 4) sono autorizzate le seguenti operazioni di recupero ai sensi dell'Allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi:

- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche);
- R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle

operazioni indicate da R1 a R11;

- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

5) possono essere conferite nell'impianto le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

03.01.01 scarti di corteccia e sughero;

03.01.05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non contenenti sostanze pericolose, rifiuti provenienti dalla lavorazione del legno vergine;

10.01.01 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104;

10.01.03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato;

15.01.03 imballaggi in legno;

17.02.01 legno;

19.12.07 legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06;

20.01.38 legno non contenente sostanze pericolose;

20.02.01 rifiuti biodegradabili;

6) la capacità annua di ricevimento dei rifiuti presso l'impianto sarà suddivisa in 2 fasi temporali e precisamente:

I Fase 12.000 t/a complessivi, di cui:

8.000 t/a sottoposti ad operazioni R3-R12;

3.000 t/a ad operazioni R13;

1.000 t/a legno vergine;

II Fase 25.000 t/a complessivi, di cui:

19.000 t/a sottoposti ad operazioni R3-R12:

3.000 t/a ad operazioni R13;

3.000 t/a legno vergine;

per l'attivazione del secondo step autorizzativo, il Comune dovrà trasmettere, entro 30 gg, alla Regione - Servizio VIPSA, all'ARPAE - SAC di Bologna ed al gestore, una nota che attesti l'apertura del Casello e della Nuova Bazzanese;

7) la capacità di stoccaggio istantanea complessiva

(rifiuti +legno vergine) è pari a 2.154 tonnellate e resta immutata per entrambe le fasi; sono esclusi da tale quantitativo i rifiuti identificati dai seguenti codici CER 10.01.01 e 10.01.03;

8) prima dell'avvio dei lavori dovrà essere ripresentata la tavola n. 4 aggiornata in recepimento delle prescrizioni definite nel presente documento ovvero: eliminare l'indicazione del piazzale in ghiaia riportando la tipologia di impermeabilizzazione, indicare le pendenze del piazzale utili alla raccolta delle acque per gravità, riportare la posizione dei pozzetti muniti di caditoia delle rispettive reti di raccolta delle acque bianche (definite in legenda come "rete acque meteoriche" e "rete acque bianche esistente");

9) in merito allo scarico misto finale delle acque nel fosso stradale di via Bargellina, è necessario installare un sistema di chiusura (p.e saracinesca) da attivare in caso di emergenza, da posizionare immediatamente a monte dello stesso;

10) i lavori previsti nel progetto, relativi al sistema di raccolta e scarico della acque bianche, dovranno essere eseguiti entro 6 mesi dalla data di rilascio della Delibera regionale di VIA (quali ampliamento della rete di raccolta, installazione delle due pompe idrauliche; realizzazione tubazione di scarico della vasca di laminazione, realizzazione dell'argine perimetrale della vasca di laminazione, ecc...); ad opere ultimate dovrà essere data comunicazione alla Regione - Servizio VIPSA, ARPAE SAC Bologna, Consorzio di Bonifica Renana, Comune Valsamoggia;

11) prima dell'avvio delle attività di recupero autorizzate nel presente provvedimento dovranno essere prestate le garanzie finanziarie per l'importo pari a:

- per l'attivazione della I° Fase per un quantitativo pari a 12.000 t/a complessive dovrà essere prestata una garanzia per un importo pari a = 116.000,00 (centosedicimilaeuro/00);
- per l'attivazione della II° Fase per un quantitativo pari a 22.000 t/a dovrà essere prestata una garanzia per un importo pari a = € 248.000,00 (duecentoquarantottomilaeuro/00);

12) i rifiuti devono essere depositati, recuperati o smaltiti come disposto dalla vigente normativa in materia, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

13) le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti devono avvenire nel rispetto dei principi di tutela sanciti dall'art. 178 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

14) l'impianto dovrà essere dotato di un sistema antincendio efficiente che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e manutenzione;

15) l'altezza dei cumuli di rifiuti ed MPS non potrà superare i 6 m, eccezion fatta per la zona di azione del braccio caricatore, collocato nella "Zona 2", in cui il cumulo può arrivare fino a 10 m;

16) all'interno dell'impianto dovrà essere installato e mantenuto efficiente un congruo numero di strumenti, tipo aste quotate, per la misurazione dell'altezza dei cumuli;

17) i rifiuti legnosi dovranno essere stoccati su pavimentazioni impermeabili (calcestruzzo), dotati di rete fognaria di raccolta delle acque piovane collegata all'impianto per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento;

18) le altre tipologie di rifiuti stoccati nel piazzale impermeabile non cementato dovranno sempre esseri contenuti entro cassoni coperti;

19) l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni ed ai relativi manti di rivestimento delle aree di stoccaggio ed alla rete fognaria;

20) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari durante la lavorazione al fine di minimizzare la produzione di polveri, ed in particolare:

- al fine di evitare la produzione di particolato diffuso dal risollevarimento del deposito di materie prime dovrà essere garantita una adeguata bagnatura della viabilità interna;

- il deposito di legno per la produzione di materiale triturato dovrà essere periodicamente sottoposto a bagnatura prima della fase di carico del frantumatore;

21) il carico del cippato, mediante nastro trasportatore, dovrà avvenire direttamente nei cassoni scarrabili e successivamente depositato nelle zone indicate in planimetria;

22) deve essere prevista apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e

collocazione, che evidenzi le caratteristiche dell'impianto, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento;

23) all'interno dell'impianto dovrà essere installata e mantenuta efficiente idonea cartellonistica atta a distinguere i rifiuti dalla biomassa vegetale non classificata come rifiuto, per detta separazione potranno essere usati new jersey;

24) i contenitori dei rifiuti dovranno essere disposti in modo tale da poterne effettuare l'ispezione;

25) i rifiuti polverulenti costituiti dalle ceneri dovranno essere stoccati in cassoni a tenuta, coperti;

26) la rete fognaria dovrà essere mantenuta conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici depositati;

27) la recinzione al perimetro, di altezza non inferiore a 2 m, dovrà essere mantenuta sempre efficiente;

28) le opere di mitigazione, verde o altro, atte a minimizzarne l'impatto visivo, devono esser mantenute in perfetto stato;

29) all'interno dell'impianto dovranno essere sempre tenuti a disposizione mezzi di emergenza da utilizzare in caso di sversamenti accidentali per la pulizia e la protezione della rete fognaria interna;

30) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e costruttivi, affinché l'attività risulti conforme alle disposizioni previste dalla Legge 26/10/95 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

31) all'interno dell'area di cantiere dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno, con particolare riguardo al posizionamento dell'impianto mobile nei confronti dei ricettori sensibili individuati nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata;

32) tutte le opere di mitigazione dell'impatto acustico dovranno essere mantenute in perfetta efficienza;

33) l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego dei macchinari rumorosi sarà consentito dalle ore 7:00 alle ore 18:00 nei soli giorni feriali e dovrà essere rispettato il limite di emissione assoluto $LA_{eq} = 60$ dB(A), con T_m (tempo di misura) pari a 10 minuti, misurato in facciata ad organismi edilizi con ambienti di vita, soggetti al rumore prodotto dall'attività aziendale;

34) il materiale biodegradabile proveniente dalle attività di triturazione non adatto ad essere utilizzato come combustibile nelle centrali a biomassa, dovrà essere conservato in cassoni scarrabili chiusi in attesa di essere inviato a centri autorizzati;

35) al fine di limitare la dispersione di sostanze odorigene, la conservazione dei depositi di cippato all'interno dell'impianto dovrà protrarsi per un periodo massimo di 48 ore;

36) al momento della cessazione definitiva delle attività dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento, dovranno essere assicurati la messa in sicurezza del sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche ed il ripristino del luogo, rendendolo compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;

37) a tal fine, al momento della dismissione degli impianti, dovrà essere presentato alle autorità competenti un piano d'indagine preliminare finalizzato ad accertare l'eventuale situazione di inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) causata dalla attività produttiva ivi esercitata; in ogni caso il Gestore dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

- a) rimozione ed eliminazione delle materie prime, dei semilavorati e degli scarti di lavorazione e scarti di prodotto finito, prediligendo, laddove possibile, l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento;

- b) pulizia dei residui da vasche interrate, serbatoi fuori terra, canalette di scolo, silos e box, eliminazione dei rifiuti di imballaggi e dei materiali di risulta, tramite ditte autorizzate alla gestione dei rifiuti;

- c) rimozione ed eliminazione dei residui di prodotti ausiliari da macchine e impianti, quali oli, grassi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali filtranti e isolanti, prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;

- d) demolizione e rimozione delle macchine e degli impianti con invio all'esterno, prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento;

38) qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, dovrà

essere avviata la procedura prevista dalla normativa vigente per i siti contaminati e il sito dovrà essere ripristinato ai sensi della medesima normativa;

39) considerate le attività svolte e la destinazione d'uso delle aree esterne, ai sensi della D.G.R. 286/2005, lo scarico di acque reflue di dilavamento deve rispettare, nel punto assunto per il controllo e sito a valle dell'ultimo sistema di trattamento prime piogge e comunque dopo l'unificazione delle prime piogge trattate con le seconde piogge, deve rispettare i limiti di accettabilità fissati per gli scarichi in acque superficiali dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 - Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;

40) considerata la classificazione e le caratteristiche dello scarico delle acque reflue domestiche lo stesso non è soggetto a limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003 ma solo alle seguenti prescrizioni impiantistiche e gestionali:

- le fosse imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
- venga eseguita periodica pulizia (almeno annuale) e manutenzione delle fosse Imhoff, dei pozzetti di raccordo ed ispezione del filtro batterico aerobico (quest'ultimo mediante controlavaggio della massa filtrante da parte di ditta specializzata) e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;

41) il Titolare dello scarico dovrà garantire che:

- i sistemi di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto;
- siano effettuati a cura di ditta autorizzata periodici interventi di manutenzione, a cadenza almeno annuale, al sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue di dilavamento comprensivi di raccolta e smaltimento dei materiali separati (fanghi ed oli);
- i materiali separati dai sistemi di trattamento siano allontanati e smaltiti in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta e s.m.i.);
- sia predisposto un apposito registro con pagine numerate e vidimate da ARPA, da utilizzare per annotare le operazioni di manutenzione effettuate e le relative asportazioni di fanghi dai sistemi di trattamento; tale registro e la documentazione comprovante la raccolta,

il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovrà essere conservata presso lo stabilimento e resa disponibile a richiesta degli organi di controllo;

- il punto assunto per i prelievi (pozzetto di ispezione/campionamento) sia:
 - reso accessibile in posizione tale da poter permettere un agevole campionamento per tutto l'arco dell'anno, approntando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza, quali ad esempio scalini, gradini e corrimano e garantendo l'eliminazione di eventuali rovi ed arbusti e ogni altro materiale (rifiuti o materiali in lavorazione) che ne impedissero o limitassero l'accessibilità;
- dotato di botola di copertura in materiale leggero e facilmente sollevabile, riconoscibile e mantenuta in buone condizioni di funzionalità e pulizia;
- utilizzato per effettuare autocontrolli a cadenza almeno annuale sulle caratteristiche del refluo scaricato mediante prelievo ed analisi, da parte di tecnico abilitato, di campione d'acqua di scarico con le modalità stabilite dal D.Lgs. 152/2006 - parte terza e ricercando i seguenti parametri: PH, Materiali grossolani, Solidi Sospesi Totali, COD (come O₂), Ferro, Fosforo totale (come P), Azoto Ammoniacale (come NH₄), Azoto nitroso, azoto nitrico, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali;
- gli esiti degli autocontrolli siano conservati presso lo stabilimento, resi disponibili a richiesta degli organi di controllo e presentati, in copia, al momento della richiesta di rinnovo del presente atto;
- siano adottate tutte le misure gestionali e operative necessarie per la prevenzione di incidenti e per limitarne le relative conseguenze;
- all'interno dello stabilimento siano sempre tenuti a disposizione mezzi e attrezzature di emergenza da utilizzare tempestivamente in caso di sversamenti accidentali di sostanze liquide inquinanti che possano interessare la rete di raccolta delle acque meteoriche al fine di attivare immediatamente le operazioni di protezione e pulizia della rete fognaria aziendale;
- lo scarico non sia causa di problematiche ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;

42) il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12, ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

43) nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modificassero provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il Titolare dello scarico è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;

44) in relazione all'aspetto odorigeno dovranno essere adottate tutte le misure per la gestione dell'impianto tali da evitare situazioni di disagio olfattivo per le persone;

45) si prescrive di attenersi al contenuto del Piano di emergenza ed evacuazione depositato, elaborato da SIGEA e datato 25/05/2015; in particolare si dovrà adottare una vera e propria procedura per le emergenze che indichi puntualmente le disposizioni e i compiti da assegnare in caso di emergenza per assicurare anche la salute e la sicurezza, delle residenze vicine e prossime, ivi compreso l'allertamento " a mantenere chiuse porte e finestre nel caso in cui fossero investiti dai fumi trasportati dalle correnti d'aria" e nonché, qualora la situazione dovesse richiederlo, " l'evacuazione dei fabbricati";

46) si prescrive di attuare quanto indicato nel capitolo "Misure di prevenzione incendi" dello "Studio di Valutazione dei Rischi Ambientali", sottoscritto dal P.I. Malaguti, datato 18 aprile 2016, in particolare per la parte costituente il paragrafo "Formazione della popolazione";

47) si prescrive di attuare le prescrizioni contenute nel documento "Relazione tecnica: Rischio di autoaccensione ed autocombustione", sottoscritto dal P.I. Malaguti e datato 19/10/2015; in particolare:

- tenere sotto controllo la temperatura del prodottoimmagazzinato, rilevandola in diversi punti della massa, e limitare l'altezza dei cumuli;
- prevedere depositi intermedi di stagionatura o maturazione, adeguatamente separati, per quei prodotti che nelle prime fasi di immagazzinamento sono particolarmente soggetti ad autocombustione;
- dotare dette aree, se necessario, di specifici impianti di protezione;

48) si ricorda che durante il funzionamento dell'impianto dovranno sempre essere presenti gli addetti

all'antincendio ed alle emergenze previsti dal D. Lgs. 81/08;

49) a seguito dell'ampliamento della capacità dell'impianto, in caso di assunzione di altro personale, i servizi igienico assistenziali (spogliatoi, bagni e docce) dovranno essere opportunamente adeguati;

50) il datore di lavoro dovrà inoltre presentare allo scrivente organo di vigilanza, la notifica ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 81/08, fornendo tutte le informazioni sull'attività previste nell'allegato del DM 18.04.2014;

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

51) al fine di evitare la produzione di particolato diffuso dal risollevarsi del deposito di materie prime deve essere prevista una procedura di bagnatura del cumulo stesso; periodicamente il cumulo di legno per la produzione di cippato deve essere sottoposto a bagnatura ed in particolare tale operazione deve essere effettuata prima della fase di carico del frantumatore;

52) al fine di minimizzare la diffusione di particolato il tritratore è munito di un impianto per l'inumidimento del materiale in ingresso; il legno per la produzione di cippato, prima della fase di triturazione, deve essere sottoposto ad una fase di inumidimento/bagnatura; la bagnatura per l'abbattimento del particolato deve avvenire a caduta (tipo spray) con pressione variabile regolata dalla quantità del materiale in ingresso;

53) il cippato, mediante un nastro trasportatore posizionato in coda al frantumatore, deve essere depositato all'interno dei cassoni scarrabili;

54) gli automezzi destinati alle operazioni di carico e trasporto devono essere muniti di cassone scarrabile chiudibile o telonato, al fine di evitare fenomeni di diffusione durante le operazioni di trasporto;

55) si prescrive la bagnatura periodica attualmente in uso (minimo 1 volta al giorno) della viabilità interna all'impianto e di quella esterna almeno per 50 metri dal cancello di uscita, e comunque con frequenza non inferiore a quella già in atto per l'impianto esistente;

56) in relazione agli odori, pur non ipotizzando un incremento di produzione in quanto il tipo di attività e i quantitativi in gioco non sono significativamente diversi dall'attuale situazione, a scopo cautelativo si prevede la possibilità di eseguire un monitoraggio dell'impatto odorigeno a carico della Ditta, qualora l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna e/o ARPAE Distretto, lo dovesse ritenere opportuno a fronte di segnalazioni dei cittadini;

57) in considerazione della sensibilità idrogeologica dell'area, oltre a quanto previsto in progetto, si prescrivono:

- divieto di rabbocco del carburante;
- assenza di depositi anche temporanei di carburanti e/o oli entro il cantiere sui piazzali;
- verifica periodica dello stato dei piazzali e delle canalette di raccolta delle acque;
- nel caso di verificasse uno sversamento di qualsiasi entità, provvedere alla tempestiva rimozione del materiale sversato ed al successivo smaltimento in discarica autorizzata;
- tutti i mezzi ed i macchinari di cantiere dovranno essere sottoposti a manutenzioni periodiche, secondo quanto riportato nei rispettivi libretti d'uso;

58) la potenzialità di 25.000 t/a complessive potrà essere ammessa, considerata la localizzazione dell'impianto, solamente una volta completate entrambe le opere nuove infrastrutturali ora in corso, quali l'apertura del casello autostradale e il collegamento alla Nuova Bazzanese;

59) ai fini della sicurezza stradale, fino a che la SP 569 "di Vignola" non verrà declassata a comunale, si prescrive di vietare l'immissione sulla SP 569 dalla strada comunale via Papa Giovanni XXIII per i mezzi di massa a pieno carico superiore alle 25 t; tale disposizione dovrà essere resa esecutiva dal comune di Valsamoggia mediante ordinanze e segnaletica, rendendola efficace dall'entrata in esercizio dell'Autorizzazione Unica in oggetto;

- b) di dare atto che Arpae ha rilasciato l'Autorizzazione Unica che costituisce l'Allegato 2 alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale del presente atto; le prescrizioni in esso contenute sono anche riportate anche nel Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di dare atto che il Comune di Valsamoggia ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica che costituisce l'Allegato 3 alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- d) di dare atto che i contenuti dei pareri del Comune di Valsamoggia prot. di Arpae PGBO 8240/2016, della Città metropolitana di Bologna prot. Arpae 8659/2016, dell'AUSL Bologna prot. Arpae 13626/2016, del Consorzio Bonifica Renana prot. Arpae 7494/2016, dei Vigili del Fuoco prot. Arpae PGBO 5624/2016, sono ricompresi nel Rapporto Ambientale in Allegato 1

alla presente delibera, quale parte integrante;

- e) di dare atto che il Comune di Valsamoggia non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 21/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- f) di dare atto che la Città metropolitana di Bologna non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 21/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- g) di dare atto che i Vigili del Fuoco non hanno partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 21/07/2016 e non hanno firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- h) di dare atto che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di MO-BO-RE-FE non ha inviato il nulla osta e non ha partecipato alla seduta conclusiva, pur regolarmente convocata, e che trova applicazione il comma 7 dell'articolo 14 ter della L. 241/90 e smi;
- b) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Az. Agr. Gherardi Bruna e Consorzio Lambertini;
- c) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Sezione Provinciale di Bologna), Città metropolitana di Bologna, Comune di Valsamoggia, AUSL Bologna, Consorzio Bonifica Renana, Vigili del Fuoco, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di MO-BO-RE-FE;
- d) di dare atto che nella documentazione presentata dalla proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 2.650; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono quindi state determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura non superiore allo 0,04%, con un minimo di € 1.000,00; le spese risultanti ammontano pertanto a € 1.000,00 e sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13,

comma 1, lett. c) della L.R. 9/99 e s.m.i.;

- e) di stabilire che, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/08, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- f) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- g) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
